

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **111/1989** (ECLI:IT:COST:1989:111)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **06/03/1989**

Deposito del **16/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12924**

Atti decisi:

N. 111

## ORDINANZA 6-16 MARZO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'artt. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Cosmi Adelmo e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Pescara, con ordinanza 26 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'artt. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui obbligando l'opponente a presentarsi all'udienza per la ulteriore trattazione del giudizio non consente al pretore di non convalidare l'ordinanza-ingiunzione quando la responsabilità dell'interessato può escludersi dall'esame della documentazione allegata al ricorso";

Considerato che la questione è stata proposta, prima di tutto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento fra "chi compare all'udienza e chi invece omette di presentarsi", e, in secondo luogo, per violazione del diritto di difesa, dovendo l'opponente comparire in giudizio anche quando la sua responsabilità "può essere esclusa dagli stessi elementi di prova offerti in sede di deposito del ricorso";

che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione non può dirsi sussistente in quanto la conseguenza sfavorevole prevista a carico dell'opponente che non si presenti dipende proprio dalla mancata osservanza di un onere processuale, assolto, invece, da chi compare all'udienza;

che, salva sempre la possibilità di addurre l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire, l'onere di presentarsi all'udienza anche quando la documentazione allegata al ricorso appaia tale da escludere la responsabilità dell'opponente non contrasta con l'art. 24 della Costituzione, non risultando né menomato il diritto alla tutela giurisdizionale dal fatto di richiedere la partecipazione diretta dell'interessato, preordinata, anzi, a rafforzarne la difesa, né eccessivamente aggravato l'esercizio dello stesso diritto, vista pure la possibilità di presentarsi all'udienza tramite un procuratore, il tutto, peraltro, giustificato sia dall'esigenza di confermare "l'interesse a continuare l'opposizione o a proseguire nel relativo giudizio" (v. le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957 e n. 89 del 1972), sia dal rilievo che, nelle ipotesi normalmente ricorrenti, all'esclusione della responsabilità dell'opponente attraverso il semplice esame della documentazione da lui prodotta (nella specie, un atto di notorietà) non è possibile pervenire senza accertamenti o, per lo meno, verifiche ulteriori;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Pescara con ordinanza del 20 febbraio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*